

Impianti centrali di riscaldamento non necessari all'attuazione di un processo produttivo

Di cosa stiamo parlando

Impianti centrali di riscaldamento, non necessari all'attuazione di un processo produttivo (ovvero impianti destinati al riscaldamento ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria) utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35kW, rientranti nel campo di applicazione del D.M. 01/12/1975¹ e della Raccolta R 2009².



Figura 1 impianto centrale di riscaldamento, con vasi di espansione chiusi, servito da generatori di calore.

Definizione

Per **impianto centrale di riscaldamento** si intende uno o più circuiti idraulici ad acqua calda sotto pressione, con vaso di espansione aperto o chiuso, servito da generatore singolo o disposto in batteria, da generatore modulare, da scambiatore di calore, e funzionante con combustibili solidi, liquidi o gassosi o con sorgenti termiche con rischio di surriscaldamento (punto 2, CAP. R.1.A., pag. 2 - Raccolta R 2009).

Per **generatori di calore**, soggetti alle prescrizioni di cui al D.M. 01/12/1975, si intendono le caldaie, a fuoco diretto o non, alimentate da combustibile solido, liquido, gassoso e gli scambiatori di calore il cui primario è alimentato da fluido avente temperatura superiore a 110 °C. (punto 3, CAP. R.1.A., pag. 2 - Raccolta R 2009).

¹ Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione

² Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75 ai sensi dell'art. 26 del decreto medesimo



Figura 2 impianto centrale di riscaldamento, con vasi di espansione chiusi, servito da scambiatore di calore

Dove si trovano

A titolo di esempio, gli impianti di riscaldamento possono essere ubicati: nei Condomini, nei luoghi di lavoro (capannoni industriali ecc.), nelle strutture sanitarie (ospedali, case di riposo, ecc.), nei luoghi di riunione pubblica (cinema, scuole, sale di concerto, circoli, ecc.), nelle serre (coltivazioni di piante), nei centri commerciali, ecc.

Destinatari

Condomini, per i quali esista, a norma dell'art.1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore, Aziende, Enti Locali (es. Comuni, Province, ecc.); Strutture Sanitarie (Ospedali, RSA, ecc.), ecc.

Criticità

La SSD Impiantistica della ATS BRIANZA, a fronte della titolarità esclusiva della funzione delle verifiche periodiche di tali impianti, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare 13 agosto 2012 - n. 23, ha riscontrato una diffusa inadempienza agli obblighi di legge come si evince dalle esigue richieste di verifiche pervenute da parte degli utilizzatori. La criticità maggiore si è riscontrata nei condomini, dove si è accertata l'assenza, quasi totale, di richieste di verifica periodica.

Finalità

Considerate le criticità sopra evidenziate, la finalità del presente elaborato è quella di fornire agli *stakeholders* utili informazioni connesse agli adempimenti in capo agli utilizzatori con l'intento di supportare gli stessi nell'osservanza degli obblighi di legge.

Adempimenti

Gli impianti in argomento devono essere denunciati all'INAIL ai fini dell'approvazione del progetto degli stessi (art. 18, D.M. 01/12/1975). A seguito dell'approvazione del progetto l'utilizzatore³ deve richiedere al citato Ente il sopralluogo per l'accertamento della conformità dell'impianto. In tale occasione, l'INAIL rilascia, ai fini dell'immatricolazione, il cd *libretto matricolare* riportante le caratteristiche dell'impianto (art. 22 D.M. 01/12/1975).

Verifiche Periodiche

A seconda della potenza nominale massima complessiva dei focolari (P) i citati impianti possono essere soggetti all'obbligo di effettuazione delle verifiche periodiche, con periodicità quinquennale, da parte delle ATS. Quest'ultime sono effettuate esclusivamente dalle ATS, così come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la *Circolare del 13 agosto 2012, n. 23*⁴. Pertanto, non è possibile rivolgersi né ad Organismi Notificati, né ai Soggetti Abilitati privati.

Le verifiche periodiche quinquennali degli impianti di riscaldamento, sono eseguite sul luogo dell'installazione, ai sensi degli artt. 22 e 25, del DM 01/12/1975, e consistono nell'accertamento, da parte del funzionario tecnico ATS, del permanere delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente all'atto dell'approvazione del relativo progetto da parte di INAIL, secondo le specifiche tecniche riportate nel libretto matricolare rilasciato dallo stesso Ente. Le verifiche sono onerose ed i relativi costi sono riportati in un tariffario ministeriale ([tariffario](#)).

Impianti installati nei condomini⁵

Per gli impianti condominiali centralizzati aventi $P > 35$ kW, **decorsi cinque anni dal rilascio del libretto matricolare da parte dell'INAIL**, l'amministratore deve richiedere la verifica dell'impianto di riscaldamento all'ATS (art. 22 D.M. 01/12/1975).

Impianti installati in altri contesti

Per gli impianti aventi $P > 116$ kW, installati in luoghi diversi dai condomini, **decorsi cinque anni dal rilascio del libretto matricolare da parte dell'INAIL**, l'utilizzatore deve richiedere la verifica dell'impianto di riscaldamento all'ATS (art. 22 D.M. 01/12/1975).

³ es. datore di lavoro, amministratore di condominio, ecc;

⁴ Min. lavoro, circ. 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11.4.2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del dlgs n. 81/08 nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71 co. 13;

⁵ Condomini, per i quali esista, a norma dell'art.1129 del C.C., l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore.

Divieti

Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento l'art. 22, comma 5, DM 01/12/1975 dispone che *nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito negativo*. Relativamente ai vasi di espansione abbinati agli impianti di riscaldamento e rientranti nel campo di applicazione del D.M. n. 329/2004, la mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta la messa fuori esercizio delle attrezzature interessate (art. 7 del medesimo decreto ministeriale).

Vigilanza

Tra le attività previste, in capo alla SSD Impiantistica, figurano azioni di vigilanza ispettiva in ambienti di lavoro a seguito delle quali eventuali inadempienze agli obblighi di legge (es mancata denuncia/verifica, ecc.) comportano l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori.

A chi rivolgersi

Per richiedere la verifica dell'impianto di riscaldamento è necessario essere in possesso del *libretto matricolare* rilasciato dall'INAIL (ex ISPESL). La richiesta deve essere inoltrata alla SSD Impiantistica della ATS BRIANZA ([modulo richiesta verifica](#)).

Per ottenere informazioni connesse agli adempimenti di cui al D.M. 01.12.1975 è possibile rivolgersi allo **Sportello Informativo** della medesima struttura. In alternativa, è possibile consultare sul sito della ATS BRIANZA il Calcolatore GVR per verificare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza ([Calcolatore GVR](#))

SSD Impiantistica

Sede di Monza: via Solferino, 16 – 20900 Monza (MB) Tel. 039/3940206(24)

PEO: impiantistica@ats-brianza.it

PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it